

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 93

Del 29/11/2024

OGGETTO: Adeguamento al D.D.G. n. 20/DRU del 09/02/2012 dell'Assessorato Territorio e Ambiente Regione Sicilia in riferimento alle N.T.A. allegate al P.R.G. Sottozone agricole E1.

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO il giorno VENTINOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 18:00 e ss. presso l'Aula Consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica ordinaria, di prima convocazione, a seguito di convocazione del Presidente del C.C. prot. n. 41932 del 15/11/2024, notificato a norma di legge.

All'inizio della seduta risultano presenti/assenti i sottoindicati Consiglieri Comunali:

COGNOME	NOME	PRESENTE	ASSENTE
FICILI	ANGELA DESIRE'	X	
GIANNONE	VINCENZO	X	
MIRABELLA	IGNAZIO BRUNO	X	
DI BENEDETTO	ANDREA	X	
BUSCEMA	MARIANNA	X	
MIRABELLA	FELICIA MARIA	X	
PUGLISI	GIUSEPPE	X	
ARRABITO	GIUSEPPE	X	
LOPES	MARCO		X
CAUSARANO	SALVATORE	X	
MICARELLI	SABRINA	X	
PACETTO	CONSUELO	X	
BONINCONTRO	LORENZO	X	
IURATO	DEBORA	X	
MURIANA	STEFANIA	X	
RICCOTTI	CATERINA	X	

Consiglieri assegnati n. 16 - in carica n. 16

Presenti n. 15 Assenti n.01

Presiede l'adunanza la Presidente del Consiglio Comunale, Dott.ssa Angela Desirè Ficili.

Sono presenti per l'A.C. il Sindaco Geom. Marino e gli Assessori: Causarano, Portelli e Falla.

Partecipa ed assiste alla seduta il Segretario Generale, dott.ssa Nadia Gruttadauria.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Comunali Causarano, Di Benedetto e Mirabella Felicia Maria.

La Presidente, dott.ssa Ficili, alle ore 18:20, procede all'appello nominale dei Consiglieri e dà atto che risultano presenti n. 15 Consiglieri su n. 16 assegnati, assente Lopes, giustificato in quanto fuori sede. Procede, poi, alla nomina degli scrutatori, che vengono individuati nei consiglieri Causarano, Di Benedetto e Mirabella Felicia Maria.

Chiede e ottiene la parola la consigliera Buscema, la quale rappresenta di essersi recata personalmente, in data odierna, presso gli uffici di Iblea Acque e di aver trovato una situazione insostenibile: sono stati serviti quindici utenti che si trovavano in fila dalle cinque del mattino, gli utenti arrivati intorno alle sei alle ore 13:00 sono stati invitati a ripresentarsi in quanto gli uffici erano in chiusura. La consigliera rappresenta, inoltre, di avere provato ad inviare diverse pec all'indirizzo di Iblea Acque, senza avere fino ad ora ottenuto risposta, nonché di aver provato a contattare la concessionaria tramite sito internet, ma anche in questo caso senza riscontro. Chiede, inoltre, chiarimenti al Sindaco in merito a notizie di stampa relative alla realizzazione del lotto autostradale Modica – Scicli, da cui risulterebbe che il vero ostacolo all'avvio dei lavori non sarebbe la mancanza di finanziamento, bensì il fatto che siano scaduti i vincoli preordinati all'esproprio, con la conseguenza che l'iter per la realizzazione del lotto dovrebbe ripartire da capo. Invita il Sindaco a verificare la fondatezza di tali informazioni nelle sedi opportune.

Prende la parola il Sindaco, il quale ribadisce che, in sede di audizione in quarta commissione ARS, è stata confermata l'intenzione di realizzare il lotto in tempi brevi ed è stato assicurato che il problema sia solo il finanziamento, che comunque si sta cercando di rintracciare.

Chiede e ottiene la parola la consigliera Riccotti, la quale richiama l'attenzione su una dichiarazione del CAS – Consorzio Autostrade Siciliane, da cui emerge che i vincoli preordinati all'esproprio sono scaduti, con la conseguenza che, a prescindere dai fondi, tutto l'iter per la realizzazione dovrebbe essere avviato da capo. È importante, secondo Riccotti, individuare con precisione il problema che impedisce l'avvio dei lavori, perché solo così si può operare per trovare una soluzione. Invita la Presidente del Consiglio a convocare un nuovo Consiglio Comunale aperto chiedendo la partecipazione delle deputazioni e dell'Assessore regionale, al fine di fare chiarezza sul punto. In merito alle condizioni della maggioranza, auspica che la stessa si sia ricompattata, in quanto la città necessita di una maggioranza stabile che abbia in numeri per governare e per porre in essere interventi a beneficio della comunità.

Interviene il Sindaco, il quale ritiene che queste osservazioni sullo "stato di salute" della maggioranza non facciano che alimentare polemiche sterili che nulla di buono portano alla città. Saranno i cittadini a giudicare l'operato di questa Amministrazione al momento opportuno.

Alle ore 18:40 si allontanano dall'aula i consiglieri Iurato e Arrabito. Sono presenti in aula n. 13 consiglieri.

La Presidente dà lettura del punto n. 3) all'o.d.g., rubricato "Adeguamento al D.D.G. n. 20/DRU del 09/02/2012 dell'Assessorato Territorio e Ambiente Regione Sicilia in riferimento alle N.T.A. allegate al P.R.G. Sottozona agricole E1" e invita l'ing. Pisani, su richiesta dell'Amministrazione, a prendere parola per illustrare il punto.

Avutane facoltà, l'ing. Pisani dà atto che la proposta in oggetto è stata più volte illustrata in Consiglio e, pertanto, si rende disponibile a fornire ulteriori chiarimenti qualora i consiglieri lo richiedano.

Chiede e ottiene la parola il consigliere Mirabella, il quale formula alcune richieste di chiarimenti al Segretario comunale. In particolare, chiede se: a) il Consiglio Comunale sia legittimato, dopo dodici anni dall'approvazione della delibera di Consiglio Comunale n. 196/2014, a modificare la distanza dai confini della sottozona E1 da 20 metri a 5 metri; b) Se gli adempimenti consequenziali di cui il Comune è onerato possano essere adottati in qualunque momento o entro 60 giorni dall'approvazione del DDG; c) Se l'adozione della presente deliberazione sia sottoposta al parere positivo di ARTA prima che possa diventare esecutiva; d) se la presente deliberazione diventi immediatamente esecutiva con l'approvazione; e) se i cittadini che negli scorsi anni hanno costruito a 20 metri possano impugnare la presente deliberazione.

La segretaria comunale, avutane facoltà, fornisce le seguenti risposte alle superiori richieste di chiarimenti: a) il Consiglio Comunale, in data odierna, non modifica nella sostanza le distanze, ma si limita a prendere atto della discrasia con quanto previsto del DDG e quanto risultante dalla NTA allegata al PRG; b) Onere del Comune è quello di adeguarsi al disposto del DDG, indipendentemente dal fatto che siano passati 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta; c) l'esecutività della presente deliberazione non è subordinata al parere di ARTA; d) la presente deliberazione diventa immediatamente esecutiva che l'Amministrazione lo richiede e se il Consiglio vota favorevolmente la proposta di immediata esecutività; e) la deliberazione, come tutti gli atti amministrativi, è impugnabile da chiunque vi abbia interesse nei termini di legge.

Il consigliere Mirabella deposita, poi, una dichiarazione di voto di cui richiede l'allegazione al presente verbale.

Successivamente, chiede e ottiene la parola la consigliera Micarelli, la quale anticipa la propria astensione dal voto, nutrendo perplessità circa il fatto che sia il Consiglio Comunale l'organo competente ad adottare questa deliberazione.

Alle ore 18:50 rientra in aula il consigliere Arrabito. Presenti in aula n. 14 consiglieri.

Chiede e ottiene la parola la consigliera Muriana, la quale si dice in disaccordo con le osservazioni della consigliera Micarelli, avendo avuto modo di leggere attentamente tutti gli atti di cui alla proposta in esame ed essendosi convinta che, pur essendo vero che in passato è stato commesso un errore, è oggi dovere di questo Consiglio comunale sanare questo errore, per il bene della comunità.

Successivamente, chiede la parola il consigliere Di Benedetto, il quale coglie l'occasione per ringraziare la II Commissione per il difficile lavoro di studio svolto, nonché l'ing. Pisani per le spiegazioni sempre esaustive e chiare.

Alle ore 18:55 si allontana il consigliere Arrabito. Presenti in aula n. 13 consiglieri.

Chiede la parola la consigliera Mirabella, la quale anticipa la propria astensione dal voto e dà lettura di una dichiarazione al riguardo, che successivamente deposita per l'allegazione al presente verbale.

Successivamente, chiede la parola il consigliere Causarano, il quale ritiene indispensabile sgombrare il campo da tutte le illazioni che sono state fatte circa asseriti interessi personali che animerebbero questa proposta. Nulla di ciò ha fondamento, la proposta muove dall'unica ragione di ristabilire certezza per i cittadini e, dunque, viene adottata nell'esclusivo interesse della comunità. Per tale ragione, invita i colleghi consiglieri a votare favorevolmente senza infondati timori.

Successivamente, constatato che nessun altro chiede di intervenire, la Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione n. 10 del 25/10/2024 del Titolare di E.Q. - Responsabile del Settore V ad oggetto: "Adeguamento al D.D.G. n. 20/DRU del 09/02/2012 dell'Assessorato Territorio e Ambiente Regione Sicilia in riferimento alle N.T.A. allegata al P.R.G. Sottozone agricole E1".

La votazione, espressa per alzata e seduta, dà il seguente risultato:

presenti: 13

assenti: 03 (Iurato, Arrabito, Lopes)

votanti: 08

favorevoli: 08

contrari: 01 (Mirabella Ignazio Bruno)

astenuiti: 04 (Buscema, Riccotti, Micarelli, Mirabella F.M.)

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

sulla scorta dell'esperita votazione, dichiara approvata la proposta di cui al punto n. 03) all'o.d.g., rubricato "Adeguamento al D.D.G. n. 20/DRU del 09/02/2012 dell'Assessorato Territorio e Ambiente Regione Sicilia in riferimento alle N.T.A. allegate al P.R.G. Sottozone agricole E1".



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

SETTORE V TECNICO

VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG

protocollo@pec.comune.scicli.rg.it



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 10 del 25.10.2024

Oggetto: Adeguamento al D.D.G. n. 20\DRU del 09/02/2012 dell'Assessorato Territorio e Ambiente Regione Sicilia in riferimento alle N.T.A. allegate al P.R.G. Sottozona agricole E1.

IL TITOLARE DI E. Q. - SETTORE V TECNICO

RICHIAMATA la Del. C.C. n. 60 del 05/08/2010, con la quale è stata adottata la Variante alle N.T.A., allegate al vigente P.R.G.;

VERIFICATO che, coerentemente ai contenuti della sopra richiamata Delibera C.C.n. 60 del 05.08.2010, sono state espletate le procedure di pubblicità volute dalla L.R. n. 71/78, e pertanto:

- sono stati depositati, a decorrere dal 17.08.10, nella Segreteria di questo Comune, gli atti della “Variante alle N.T.A. allegate P.R.G. Sottozona Agricole” e la relativa determina n.26 del 16.08.10;
- l'avviso al pubblico, relativo a tale deposito, è stato regolarmente pubblicato:
 - all'Albo Pretorio di questo Comune dal 17.08.10 al 05.09.10;
 - sulla G.U.R.S. il 12.11.2010;
 - sul “Corriere dello Sport – Edizione Sicilia” il 12.11.2010;
 - sul sito internet del Comune il 17.08.2010;

CONSIDERATO che, nei termini di legge, giusta certificazione resa dal Segretario Comunale del 18.01.2011, sono state presentate le seguenti osservazioni:

1. Ditta Arrabito Antonio, prot. Gen. n. 32760 del 02.11.2010, la quale chiede di variare la destinazione urbanistica della propria proprietà;
2. Ditta Luigi Piccione, prot.gen.n.36438 del 06.12.20210, la quale chiede di uniformare, anche le Z.T.O. “E1”, l'arretro dai confini;

VISTE le controdeduzioni formulate dal progettista e dal R.P. in data 17.01.2011, alla osservazioni presentate da:

1. Ditta Arrabito Antonio, prot. Gen. n. 32760 del 02.11.2010, osservazione non accolta in quanto travalica la portata del procedimento, considerato che la variante attiene alla disciplina delle Zone Agricole e non la zonizzazione;
2. Ditta Luigi Piccione, prot. Gen. n. 36438 del 06.12.20210, l'osservazione è stata accolta in quanto coerente con le direttive contenute nella Del. G.C. n.146 del 04.06.2010, nella quale al punto j) l'Amministrazione indicava di: “Omogeneizzare, in tutte le sottozone ove è ammessa la costruzione di nuovi edifici, gli arretri dai confini”;

RICHIAMATA la Del. C. C. n. 15 del 15/03/2011, con la quale, a seguito pubblicazioni di rito, è stata approvata la Variante alle N.T.A., allegate al vigente P.R.G., nella quale, all'interno del corpo della delibera, vengono condivise le controdeduzioni rese dal Progettista e dal R.P. relativamente all'osservazione n. 2 (Ditta Luigi Piccione, prot. Gen. n. 36438 del 06/12/2010), controdeduzioni condivise dalla C.E.C. e dalla C.U.C., e quindi accoglie l'osservazione stessa per come visualizzata dal progettista nel testo dell'ART. 35.E1. SOTTOZONA E1, di seguito riportato (come riportato alla pag. 7 di detta deliberazione):

... “5. In questa sottozona l'edificabilità è consentita in base alle seguenti prescrizioni:

5.1 Annessi agricoli

- | | | |
|---------|--------|--------|
| a) If | mc mq. | 0,03 |
| b) Hmax | ml | 4,50 |
| c) Df | ml | 10,00 |
| d) Dc | ml | 5,00 |
| e) Ds | ml | 20,00 |
| f) Sm | mq. | 50.000 |

5.2 Residence

a) <i>If</i>	<i>mc mq.</i>	0,001
b) <i>Hmax</i>	<i>ml</i>	4,50
c) <i>Df</i>	<i>ml</i>	10,00
d) <i>Dc</i>	<i>ml</i>	5,00
e) <i>Ds</i>	<i>ml</i>	20,00
f) <i>Sm</i>	<i>mq.</i>	150.000

PRESO ATTO che nell'allegata scheda alla Del. C.C. n. 15 del 15/03/2011, ed in particolare negli Allegati 2.2 e 2.3, rispettivamente denominati: "ART. 35.E1. SOTTOZONA E1 Testo con visualizzazione modifiche" e "ART. 35.E1. SOTTOZONA E1 Testo modificato", viene rilevato che la distanza dai confini è stata indicata in ml. 20,00, anziché in ml. 5,00, quindi in contrasto con il corpo della Del. C.C. n. 15 del 15/03/2011 e successivo D.D.G. n. 20/DRU del 09/02/2012 di approvazione da parte del Dipartimento Reg.le Urbanistica;

VISTO il D.D.G. n. 20/DRU del 09/02/2012, con il quale l'Assessorato Territorio ed Ambiente – Dipartimento Reg.le Urbanistica, approvava la variante in oggetto, facendo salve le controdeduzioni del C.C., che respingeva la prima (Ditta Arrabito), in quanto non attinente all'oggetto della variante, ed accoglieva la seconda (Ditta Piccione), coerente con gli indirizzi espressi dall'A.C., la quale al punto j) indicava l'omogenizzazione, in tutte le sottozone ove è ammessa la costruzione di nuovi edifici, arretri e confini per tutte le ZTO "E" comprese dunque le Z.T.O "E1";

VISTA la Del. C.C. n. 196 del 26/11/2014, con la quale è stato approvato il testo coordinato della Variante alle N.T.A., allegate al vigente P.R.G. di cui all'oggetto, rilevando che permane l'errore di cui sopra negli Allegati 2.2 e 2.3;

VISTA la risposta pervenuta dall'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, prot. n. 14084 del 30/09/2024, con riferimento alla nota di codesto Comune n. 33498 del 12/09/2024 Dipartimento dell'Urbanistica, nella quale viene evidenziato che "il Comune è onerato degli adempimenti consequenziali al decreto di approvazione dello strumento urbanistico o delle sue varianti, apportando le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono da tale decreto";


VISTO l'OREL vigente;

VISTO lo statuto comunale;


Per quanto sopra propone al Consiglio Comunale l'adozione della presente deliberazione

1. **DARE ATTO** che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DARE ATTO** che con Del. C.C. n. 15 del 15/03/2011, veniva approvata l'omogenizzazione dei distacchi dai confini per tutte le zone E, comprese le zone E1;
3. **DARE ATTO** che con D.D.G. n. 20/DRU del 09/02/2012 dell'Assessorato Territorio ed Ambiente – Dipartimento Reg.le Urbanistica, veniva approvata la variante in oggetto, facendo salve le controdeduzioni accolte sull'omogenizzazione dei distacchi delle nuove costruzioni dai confini per tutte le zone E;
4. **DARE ATTO** che è necessario procedere, per i motivi di cui sopra, all'adeguamento al D.D.G. n. 20\DRU del 09/02/2012 dell'Assessorato Territorio e Ambiente Regione Sicilia in riferimento alle N.T.A. allegate al P.R.G. Sottozone agricole E1;
5. **MODIFICARE E APPROVARE** le schede relative alle zone E1 Allegato 2.2 e 2.3, rispettivamente denominare: "ART. 35.E1. SOTTOZONA E1 Testo con visualizzazione modifiche" e "ART. 35.E1. SOTTOZONA E1 Testo modificato", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e materialmente allegato, in coerenza al D.D.G. n. 20/DRU del 09/02/2012;
6. **DARE ATTO** che il Consiglio Comunale con l'odierna deliberazione dispone l'adeguamento delle N.T.A. allegate al P.R.G. Sottozone agricole E1, al D.D.G. n. 20\DRU del 09/02/2012 dell'Assessorato Territorio e Ambiente Regione Sicilia, fatti salvi i diritti acquisiti;
7. **DARE MANDATO** al Titolare di E.Q. Settore V Tecnico di trasmettere la presente deliberazione all'ARTA, Dipartimento all'Urbanistica della Regione Sicilia;
8. **DARE ATTO** che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente i pareri espressi dal Responsabile del Servizio.

Visto: L'Ass.re Proponente
(Geom. Vincenzo Giannone)



IL TITOLARE E.Q. - SETTORE V TECNICO
(Ing. Andrea Pisanì)



PARERE ART.1 COMMA 1 LETT. i) L.R. N° 48 - 1991


PARERE DI REGOLARITA' TECNICA


Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime relativamente alle opere riconducibili alle rispettive competenze,

PARERE FAVOREVOLE

Sciaci, 25.10.24

IL CAPOV SETTORE


(Ing. Andrea Pisani)





COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa
SETTORE V TECNICO
VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG
protocollo@pec.comune.scicli.rg.it




Allegato alla Proposta di delibera del C.C. n. 10 del 25/10/2024 avente ad oggetto: Adeguamento al D.D.G. n. 20\DRU del 09/02/2012 dell'Assessorato Territorio e Ambiente Regione Sicilia in riferimento alle N.T.A. allegate al P.R.G.. Sottozone agricole E1.

ALLEGATO 2.2 – ART. 35.E1 – SOTTOZONA E1 – TESTO CON VISUALIZZAZIONE MODIFICHE

Scicli, 25/10/2024

IL TITOLARE DI E.O. SETTORE V TECNICO
Ing. Andrea Pisani



☒ = testo adeguato al DDG n. 20/DRU del 09/02/2012

ART. 35.E.1 SOTTOZONA E1

1. Definizione: Rientrano in questa sottozona le aree che contengono prevalentemente i "beni diffusi" come individuati dalla legge 431/85, le aree intercluse e di rispetto del sistema stesso, nonché altre aree di particolare valenza ambientale e paesaggistica.
2. Nella sottozona E1 valgono le prescrizioni di carattere generale di cui all'art. 35.E., salvo eventuali deroghe eccezioni modifiche o integrazioni riportate nei punti successivi del presente articolo.
3. Sono ammessi interventi volti: al mantenimento e al miglioramento della vegetazione e del regime idrico; al disinquinamento; al mantenimento delle attività agricole e silvo-pastorale come fontanili, abbeveratoi ecc. purché realizzati in modo da non permettere l'inquinamento delle falde acquifere; sono consentite altresì possibilità di attraversamento da parte di opere pubbliche come strade poderali e sentieri pedonali e zone di sosta, reti idriche e energetiche locali senza alterare lo stato dei luoghi e il regime idrico.
4. E' vietata ogni insegna pubblicitaria, ad eccezione delle targhe indicative dei percorsi turistici e le insegne di superficie inferiore a mq. 1,00. sono vietate le opere di modifica delle quote naturali del terreno, - eccetto quelle necessarie per il mantenimento ed il miglioramento del regime idrico e dell'equilibrio geologico.
5. In questa sottozona l'edificabilità è consentita in base alle seguenti prescrizioni:

5.1. annessi agricoli

a) If	mc/mq	0,03
b) Hmax.	ml.	4,50
c) Df.	ml.	10,00
d) Dc.	ml.	5,00
e) Ds.	ml.	20,00
l) Sm.	mq.	50.000

5.2. Residenze

a) If	mc/mq	0,001
b) Hmax.	ml.	4,50
c) Df.	ml.	10,00
d) Dc.	ml.	5,00
e) Ds.	ml.	20,00
f) Sm.	mq.	150.000

6. Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di cui all'art. 20 lett. a), b), c), d), della L.R. 71/78 e ss.mm.ii..
7. Sono consentite le opere necessarie al mantenimento dell'attività agricola e silvo-pastorale (come fontanili e abbeveratoi) nonché il loro mantenimento e miglioramento salvaguardando l'attuale struttura vegetazionale.
8. L'edificazione nella sottozona E1 è consentita sulla base di intervento edilizio diretto mediante concessione (C) ai sensi della Legge 10/77; il progetto dovrà riportare la superficie fondiaria asservita alle costruzioni; l'area così indicata sarà vincolata con atto d'obbligo da trascriversi nel registro della Conservatoria Immobiliare.
9. Consentire la possibilità di realizzare campeggi a carattere stagionale realizzati con strutture interamente precarie ove siano esistenti sistemi di approvvigionamento idrico e di smaltimento delle acque reflue. Gli interventi saranno disciplinati da apposito regolamento.
10. Ai coltivatori diretti, braccianti agricoli e imprenditori agricoli a titolo principale, a ciascuno di essi per non più di una volta, nei fondi non frazionati successivamente al 31.12.94 e con impianti serricoli già esistenti alla data del 3.12.1996, data della ripresa aerea del territorio comunale, commissionata dal Comune di Scicli, è consentita l'edificazione di annessi agricoli in base alle seguenti prescrizioni:

a) If.	mc/mq.	0.04
b) H. max	ml.	4.50
c) Df.	ml.	10.00
d) Dc.	ml.	5.00 o a confine
e) Ds.	ml.	20.00
f) Sm	mq.	5.000

11. E' ammessa la costruzione a confine.





COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa
SETTORE V TECNICO
VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG
protocollo@pec.comune.scicli.rg.it



Allegato alla Proposta di delibera del C.C. n. 10 del 25/10/2024 avente ad oggetto: Adeguamento al D.D.G. n. 20\DRU del 09/02/2012 dell'Assessorato Territorio e Ambiente Regione Sicilia in riferimento alle N.T.A. allegate al P.R.G.. Sottozona agricole E1.


ALLEGATO 2.3 – ART. 35.E1 – SOTTOZONA E1 – TESTO MODIFICATO

(Testo coordinato vigente)

Scicli, 25/10/2024

IL TITOLARE DI E.O. SETTORE V TECNICO

Ing. Andrea Pisani



ART. 35.E.1 SOTTOZONA E1

1. Definizione: Rientrano in questa sottozona le aree che contengono prevalentemente i "beni diffusi" come individuati dalla legge 431/85, le aree intercluse e di rispetto del sistema stesso, nonché altre aree di particolare valenza ambientale e paesaggistica.
2. Nella sottozona E1 valgono le prescrizioni di carattere generale di cui all'art. 35.E., salvo eventuali deroghe eccezioni modifiche o integrazioni riportate nei punti successivi del presente articolo.
3. Sono ammessi interventi volti: al mantenimento e al miglioramento della vegetazione e del regime idrico; al disinquinamento; al mantenimento delle attività agricole e silvo-pastorale come fontanili, abbeveratoi ecc. purché realizzati in modo da non permettere l'inquinamento delle falde acquifere; sono consentite altresì possibilità di attraversamento da parte di opere pubbliche come strade poderali e sentieri pedonali e zone di sosta, reti idriche e energetiche locali senza alterare lo stato dei luoghi e il regime idrico.
4. E' vietata ogni insegna pubblicitaria, ad eccezione delle targhe indicative dei percorsi turistici e le insegne di superficie inferiore a mq. 1,00. sono vietate le opere di modifica delle quote naturali del terreno, - eccetto quelle necessarie per il mantenimento ed il miglioramento del regime idrico e dell'equilibrio geologico.
5. In questa sottozona l'edificabilità è consentita in base alle seguenti prescrizioni:

5.1. annessi agricoli

a) If	mc/mq	0,03
b) Hmax.	ml.	4,50
c) Df.	ml.	10,00
d) Dc.	ml.	5,00
e) Ds.	ml.	20,00
l) Sm.	mq.	50.000

5.2. Residenze

a) If	mc/mq	0,001
b) Hmax.	ml.	4,50
c) Df.	ml.	10,00
d) Dc.	ml.	5,00
e) Ds.	ml.	20,00
f) Sm.	mq.	150.000

6. Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di cui all'art. 20 lett. a), b), c), d), della L.R. 71/78 e ss.mm.ii..
7. Sono consentite le opere necessarie al mantenimento dell'attività agricola e silvo-pastorale (come fontanili e abbeveratoi) nonché il loro mantenimento e miglioramento salvaguardando l'attuale struttura vegetazionale.
8. L'edificazione nella sottozona E1 è consentita sulla base di intervento edilizio diretto mediante concessione (C) ai sensi della Legge 10/77; il progetto dovrà riportare la superficie fondiaria asservita alle costruzioni; l'area così indicata sarà vincolata con atto d'obbligo da trasciversi nel registro della Conservatoria Immobiliare.
9. Consentire la possibilità di realizzare campeggi a carattere stagionale realizzati con strutture interamente precarie ove siano esistenti sistemi di approvvigionamento idrico e di smaltimento delle acque reflue. Gli interventi saranno disciplinati da apposito regolamento.
10. Ai coltivatori diretti, braccianti agricoli e imprenditori agricoli a titolo principale, a ciascuno di essi per non più di una volta, nei fondi non frazionati successivamente al 31.12.94 e con impianti serricoli già esistenti alla data del 3.12.1996, data della ripresa aerea del territorio comunale, commissionata dal Comune di Scicli, è consentita l'edificazione di annessi agricoli in base alle seguenti prescrizioni:

a) If.	mc/mq.	0.04
b) H. max	ml.	4.50
c) Df.	ml.	10.00
d) Dc.	ml.	5.00 o a confine
e) Ds.	ml.	20.00
f) Sm	mq.	5.000
11. E' ammessa la costruzione a confine.




Dichiarazione di voto

La Regione non approva molte delle richieste nella delibera del Consiglio n. 15 del 2011 e questo è nelle Sue facoltà. L'osservazione del Piccione viene avanzata come imprenditore agricolo e titolare di azienda agricola e l'accoglimento della sua osservazione, in coerenza con l'indirizzo della A.C., viene fatta per gli imprenditori agricoli, permettendo solo a questi la costruzione di annessi agricoli a 5 metri o a confine e lasciando i 20 metri dal confine per i residenziali; a tutti gli altri, con l'aggiunta per le sottozone E1 del comma 11 viene da quel momento concessa la costruzione a confine. Tutto ciò che è deciso dal DDG n. 20 del 2012 è stato accolto totalmente dal Comune di Scicli nel 2014 con la delibera cc n. 196 e relative tavole N.t.a Art 35 sottozona E1 2.2. e 2. 3, che ai tempi non ha ravvisato alcun "errore materiale", "adeguamento" o "correzione" da apportare.

I modi, i tempi e i termini per poter porre osservazioni e adeguamenti al PRG o sue Varianti sono stati precisati dal parere del Dirigente Regionale citando la L.R. 71/78 art. 3 e 4 e sono ampiamente scaduti da oltre 10 anni e come attualmente prescritto anche dalla legge 1150 del 42 Art 10.

Non è stato commesso nessun errore e la Regione non ha omesso o sbagliato nessuna trascrizione del parametro perché non intendeva estendere anche alla costruzione di immobili residenziali gli effetti dell'osservazione e, come di seguito specificato dalla Cassazione, la Regione non aveva nemmeno l'obbligo di rendere motivazioni in merito in quanto: "il potere pianificatorio tra l'adozione e l'approvazione dello strumento urbanistico non è vincolato o necessariamente conformato dalle osservazioni dei privati, le osservazioni non costituiscono delle proposte di provvedimento amministrativo che possano essere solo accettate o respinte, ma non modificate; possono, invece, costituire l'occasione per un ripensamento della disciplina urbanistica di un determinato ambito, che rimane discrezionale, e può quindi assumere anche un contenuto



molto diverso da quello adottato inizialmente e da quello auspicato dai privati e l'interesse pubblico a una pianificazione equilibrata che tenga conto di tutti gli aspetti del piano e al rispetto dei tempi di approvazione dello strumento urbanistico, affinché per gli uffici e le utenze risulti un testo definitivo e completo.

In particolare, nelle ipotesi di procedimenti officiosi aventi ad oggetto attività di natura generale programmatoria e pianificatoria..., in mancanza di una puntuale previsione normativa, l'amministrazione non può sospendere o interrompere sine die il procedimento di approvazione (Cons. Stato, sez. V, 2 aprile 2020 n.2212).

Sul punto, anche la Corte costituzionale ha da tempo affermato (sentenza 17 luglio 2002, n. 355) che i principi generali di cui alla 1.241 del 1990 - e, in particolare, quelli contemplati dall'art. 2, comma 2, che impone alla pubblica amministrazione di concludere procedimento entro il termine all'uopo definito dalla legge - debbono essere applicati anche agli atti amministrativi generali di pianificazione e di programmazione. È evidente da ciò che gli adeguamenti, ove ravvisati, avevano un termine ben preciso entro il quale il Consiglio comunale poteva proporli, e non dopo 12 anni.

Secondo consolidata giurisprudenza il termine per l'impugnazione di un piano regolatore generale o di una variante dello strumento urbanistico generale decorre dalla data della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione (o sulla Gazzetta Ufficiale) dell'atto di approvazione di essa, data da cui muove il termine di sessanta giorni per impugnare la previsione della strumentazione generale decorre dal momento conclusivo dell'ultima misura conoscitiva messa in atto (non dopo 12 anni).

Chiarendo così che il PRG e le successive Varianti non sono suscettibili nel tempo alla possibilità di adeguamento o correzioni se non con una Variante.



Visto che non è possibile modificare le tavole NTA del PRG senza procedere con una Variante e le correzioni o modifiche potevano essere poste solo nei termini prescritti dalle leggi nazionali e regionali, per quanto sopra esposto, pertanto esprimo **FORTI DUBBI DI LEGITTIMITA'** sulla proposta di deliberazione CC n. 10 del 25/10/2024 Adeguamento al D.D.G. n. 20\DRU del 09/02/2012 dell'Assessorato Territorio e Ambiente Regione Sicilia in riferimento alle N.T.A. allegate al P.R.G. Sottozone agricole E1.

Sciacchi Li 20/11/2024

Con osservanza, il Consigliere Comunale

Bruno Mirabella

Bruno Mirabella

A handwritten mark or signature, possibly a stylized 'B' or 'M', located on the right side of the page.

DICHIARAZIONE DI VOTO

Noi, come gruppo consiliare *Giorgio Vindigni Sindaco*, siamo sempre stati per la trasparenza degli atti, ma in questo caso, a nostro avviso, la proposta di delibera in essere, visti tutti gli avvicendamenti scaturiti dalla sua trasmissione in Consiglio (rinvii, sospensioni, revoche), non è trasparente.


Ci viene presentata come la correzione di un errore, di un "refuso di stampa" avvenuto più di 10 anni fa e che, ancora oggi, noi non riusciamo ad individuare.

Tenuto altresì conto delle comunicazioni pervenute a questo Consiglio, sia da parte di un privato cittadino che del suo legale, si evince come la proposta di deliberazione in essere abbia riflessi su accadimenti e fatti di interesse personale e un Consiglio non deve deliberare su interessi che non siano per la collettività.

Lo stesso risultato si potrebbe ottenere mediante una variante alle norme tecniche delle zone interessate, variante che è nelle facoltà di codesta Amministrazione. Qualora questo avvenga, siamo disposti a valutare in modo diverso la proposta.

Considerati invece la poca trasparenza dell'atto e il fatto che, come già detto sopra, vi siano comunque interessi personali, comunichiamo il nostro voto di astensione.


MIRABELLA FELICIA MARIA (Cittadini per Scicli)


LOPES MARCO (Giorgio Vindigni Sindaco)



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

*(Dott.ssa Angela Desirè Ficili e .
Angela Desirè Ficili)*

LA SEGRETARIA GENERALE

(Dott.ssa Nadia Gruttadauria)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line

ATTESTA

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'Albo Pretorio on line dell'Ente Prot. n. _____ dal _____ al _____

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line
Sig.ra Carmela Arrabito

Il Segretario Generale

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'ufficio,
attesta

che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva il 30/10/2024

- decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91)
- perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Nadia Gruttadauria)